



**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1730/2021 Prot n. 195250 del 31/10/2021

Entrata in vigore: 31 ottobre 2021

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione .....	1
Articolo 2 – Composizione.....	1
Articolo 3 – Indizione.....	2
Articolo 4 – Elettorato attivo.....	2
Articolo 5 – Elettorato passivo .....	2
Articolo 6 – Elenchi dell'elettorato attivo .....	3
Articolo 7 – Incompatibilità .....	3
Articolo 8 – Candidature.....	3
Articolo 9 – Assemblea del corpo elettorale .....	3
Articolo 10 – Voto telematico .....	4
Articolo 11 – Commissione tecnica .....	4
Articolo 12 – Votazioni .....	4
Articolo 13 – Scrutinio .....	4
Articolo 14 – Nomina.....	5
Articolo 15 – Termini in deroga.....	5
Articolo 16 – Disposizioni finali e transitorie ed emanazione .....	5

**Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei componenti del Collegio di disciplina dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento, declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

**Articolo 2 – Composizione**

1. Ai sensi dell'art. 58 comma 3 dello Statuto di Ateneo, il Collegio di disciplina è composto da nove docenti di ruolo a tempo pieno e si articola in tre sezioni omogenee rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, dotati di adeguate competenze. I membri sono eletti dalla rispettiva componente dei docenti dell'Ateneo. È garantita la terzietà dell'organo, anche attraverso la presenza di componenti esterni, ove possibile. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti consecutivamente.
2. Per ogni sezione viene eletto anche un componente supplente, il quale possa subentrare in caso di assenza, astensione o ricusazione del componente effettivo.

### **Articolo 3 – Indizione**

1. Le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina sono indette dal Rettore con proprio decreto emanato almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.
2. Il decreto di indizione viene pubblicato all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale. Dell'avvenuta pubblicazione del decreto viene data comunicazione in modalità telematica agli elettori e alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per la diffusione negli altri Atenei italiani.
3. Il procedimento elettorale deve concludersi al più tardi dieci giorni prima della scadenza del mandato.

### **Articolo 4 – Elettorato attivo**

1. I professori di prima fascia in servizio presso l'Università degli Studi di Ferrara alla data fissata per le votazioni eleggono i tre professori ordinari.
2. I professori di seconda fascia in servizio presso l'Università degli Studi di Ferrara alla data fissata per le votazioni eleggono i tre professori associati.
3. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Ferrara alla data fissata per le votazioni eleggono i tre ricercatori a tempo indeterminato.

### **Articolo 5 – Elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo compete, rispettivamente per ogni sezione, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno, confermati e con un'anzianità nel ruolo di almeno tre anni, in servizio presso le Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

## **Articolo 6 – Elenchi dell'elettorato attivo**

1. Il Servizio elettorale procede alla formulazione degli elenchi dell'elettorato attivo, i quali vengono pubblicati all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni.
2. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati vanno presentate al Servizio elettorale entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il Servizio elettorale decide in via definitiva nei successivi tre giorni.

## **Articolo 7 – Incompatibilità**

1. I componenti del Collegio di Disciplina non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, né possono essere Direttore di Dipartimento o Preside di Facoltà.
2. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, coloro che versino in una situazione di incompatibilità devono, nel caso in cui vengano eletti, far cessare la condizione ostativa entro dieci giorni dal decreto di proclamazione.

## **Articolo 8 – Candidature**

1. Il professore o il ricercatore interessato è tenuto a manifestare la sua intenzione di candidarsi attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione che deve essere indirizzata al Rettore con le modalità stabilite nel decreto di indizione.
2. Decorsi i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con decreto del Rettore pubblicato all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
3. Avverso il decreto di pubblicazione delle candidature è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo. La Commissione elettorale di Ateneo decide nei successivi tre giorni.
4. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura, con le modalità stabilite nel decreto di indizione, mediante comunicazione scritta indirizzata al Rettore, che deve pervenire al Servizio elettorale entro le ore dodici del giorno prima delle votazioni. Dell'aggiornamento dell'elenco dei candidati viene data adeguata pubblicità nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura sono nulli.

## **Articolo 9 – Assemblea del corpo elettorale**

1. Il Rettore può convocare un'assemblea del corpo elettorale per la presentazione e la discussione delle candidature.
2. Non possono svolgersi assemblee del corpo elettorale nel giorno antecedente alla data delle votazioni.

#### **Articolo 10 – Voto telematico**

1. Le votazioni si svolgono in modalità telematica da remoto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo, con procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza.

#### **Articolo 11 – Commissione tecnica**

1. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico designa la commissione tecnica che ha il compito di sovrintendere il procedimento elettorale.

#### **Articolo 12 – Votazioni**

1. Le votazioni sono valide se, per ogni rappresentanza, vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario devono essere ripetute e pertanto in tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
2. È possibile esprimere fino a tre preferenze.
3. Il voto è personale, libero e segreto.
4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo; in caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere risulta eletto il candidato più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più giovane di età.
5. Per ciascuna rappresentanza il quarto più votato è eletto quale componente supplente.

#### **Articolo 13 – Scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.
2. terminate le operazioni di scrutinio la Commissione tecnica redige il verbale di cui al comma 3 dell'art. 18 del Regolamento Generale di Ateneo che viene inviato al Servizio elettorale per la successiva proclamazione da parte del Rettore con proprio decreto, reso noto all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
3. Entro le ore dodici del giorno successivo alla pubblicazione del decreto di proclamazione qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo, la quale decide entro il successivo giorno lavorativo.

#### **Articolo 14 – Nomina**

1. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente.

#### **Articolo 15 – Termini in deroga**

1. I termini previsti dal presente regolamento, in casi straordinari, possono essere ridotti di non oltre la metà con decisione adeguatamente motivata del Rettore.

#### **Articolo 16 – Disposizioni finali e transitorie ed emanazione**

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e alla normativa interna di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dalla data di emanazione del relativo decreto Rettorale. Dalla medesima data viene pubblicato all'Albo online di Ateneo ed è disponibile sul sito web istituzionale.